

TI_GERICHTE TI-98782 vom 31. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98782

FR: TI_GERICHTE TI-98782 du 31 juillet 2008

IT: TI_GERICHTE TI-98782 del 31 luglio 2008

Erwägungen

E. 12

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni l'art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, l'art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e l'ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l'espletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all'inquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità d'utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con l'art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

PQM

visti gli artt. 111, 122, 133, 134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

1. L'istanza di proroga è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto _____ è prorogata fino al 2 ottobre 2008 (compreso).

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4. Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata via telefax, ritenuto che il termine per l'impugnazione decorre dall'intimazione per posta):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.